



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, XXX  
Parere AESA 06/2012  
[...] (2012) XXX bozza

**ALLEGATO AL PARERE AESA N. 06/2012**

**REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) n. .../..**

**del XXX**

**recante modifica al regolamento (UE) n. 2042/2003 del 20 novembre 2003 sul  
mantenimento di navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze,  
nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni**

## **REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

del **XXX**

**che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione del 20 novembre 2003 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

Considerando quanto segue:

- (1) L'utilizzo di aeromobili immatricolati in uno Stato membro deve soddisfare i rilevanti requisiti essenziali stabiliti nell'allegato IV al regolamento n. 216/2008, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata a un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore dell'UE.
- (2) L'utilizzo di aeromobili immatricolati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all'interno o in uscita dall'UE da operatori stabiliti o residenti nell'UE deve soddisfare i rilevanti requisiti essenziali stabiliti nell'allegato IV al regolamento n. 216/2008.
- (3) L'allegato IV al regolamento n. 216/2008 stabilisce i requisiti per il mantenimento della navigabilità per l'utilizzo di aeromobili, inclusi i requisiti per le organizzazioni che gestiscono il mantenimento della navigabilità di aeromobili a motore complessi e aeromobili utilizzati per scopi commerciali.
- (4) Il regolamento (CE) n. 216/2008 richiede alla Commissione europea di adottare le norme di attuazione necessarie per stabilire le condizioni per l'utilizzo in sicurezza degli aeromobili. Il regolamento (CE) n. 2042/2003 stabilisce le norme di attuazione per il mantenimento della navigabilità.

- (5) Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 per garantire che gli aeromobili di cui ai considerando 1 e 2 soddisfino i requisiti per il mantenimento della navigabilità stabiliti nell'allegato IV al regolamento n. 216/2008.
- (6) È necessario che l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri dispongano del tempo sufficiente per adattarsi al nuovo quadro normativo.
- (7) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ha preparato una bozza delle norme di attuazione e le ha presentate come un parere alla Commissione europea in conformità all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione viene modificato come segue:

1) L'articolo 1 viene modificato come segue:

#### "Articolo 1

#### Obiettivi e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le norme tecniche e le procedure amministrative comuni per garantire:

1. il mantenimento della navigabilità degli aeromobili immatricolati in uno Stato membro, compresi i componenti necessari alla relativa installazione, a meno che il controllo delle norme di sicurezza su di essi sia stato delegato a un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore dell'UE;
2. la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nel regolamento di base per il mantenimento della navigabilità degli aeromobili immatricolati in un paese terzo e i componenti necessari alla relativa installazione che siano:
  - a) utilizzati da un operatore che necessita di un certificato di cui all'allegato III (parte ORO) al regolamento (UE) n. 965/2012 o allegato VII (parte ORA) al regolamento (UE) n. 1178/2011, con l'eccezione degli aeromobili utilizzati secondo un contratto di noleggio con equipaggio o di code share; o
  - b) utilizzati verso, all'interno o in uscita dall'UE da operatori stabiliti o residenti nell'UE."

2) L'articolo 2 viene modificato come segue:

"Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

[...]

- (n) per "trasporto aereo commerciale" si intende un'operazione con un aeromobile che comporta il trasporto di passeggeri, merci o posta dietro compenso o mediante noleggio da parte di un vettore aereo autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1008/2008."

3) L'articolo 3 viene modificato come segue:

#### "Articolo 3

##### Normativa per la manutenzione dell'aeronavigabilità

1. La manutenzione della navigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dei componenti necessari alla relativa installazione è garantita in conformità ai disposti dell'allegato I.
2. Le imprese e il personale addetti alla manutenzione della navigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e dei componenti necessari alla relativa installazione, comprese le operazioni di manutenzione, devono attenersi ai disposti dell'allegato I e, laddove necessario, a quelli di cui agli articoli 4 e 5.
3. In deroga al paragrafo 1, la manutenzione della navigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in possesso dell'autorizzazione di volo, è garantita sulla base di accordi specifici per la manutenzione della navigabilità come definito nell'autorizzazione di volo rilasciata conformemente all'allegato I (parte 21) al regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.
4. La manutenzione della navigabilità di un aeromobile di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e dei componenti necessari alla relativa installazione è garantita in conformità ai disposti dell'allegato V."

4) Nell'articolo 4, il paragrafo 1 è stato modificato come segue:

1. Le approvazioni delle imprese di manutenzione sono rilasciate conformemente ai disposti dell'allegato I, capo F, o allegato II.

5) L'articolo 7 viene modificato come segue:

#### "Articolo 7

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.  
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 28 ottobre 2014.
2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, per gli aeromobili non utilizzati per il trasporto aereo commerciale, i requisiti dell'allegato V entreranno in vigore il 28 ottobre 2015.
3. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare:
  - (a) per la manutenzione di velivoli con motore a pistoncini non pressurizzati con MTOM uguale o inferiore a 2 000 kg non impiegati per il trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2014, il requisito di avere il personale

autorizzato a certificare qualificato conformemente all'allegato III (parte 66) contenuto nelle seguenti disposizioni:

— M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

— 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145).

(b) per la manutenzione di velivoli ELA1 non destinati al trasporto aereo commerciale, fino al 28 settembre 2015:

(i) il requisito in base al quale l'autorità competente rilascia licenze di manutenzione aeronautica ai sensi dell'allegato III (parte 66) come nuove o convertite ai sensi del punto 66.A.70 del presente allegato;

(ii) il requisito in base al quale occorre disporre di personale autorizzato a certificare qualificato ai sensi dell'allegato III (parte 66), che figura nelle disposizioni che seguono:

— M.A.606(g) e M.A.801(b)2 dell'allegato I (parte M),

— 145.A.30(g) e (h) dell'allegato II (parte 145).";

4. Quando uno Stato membro si avvale delle disposizioni di cui al paragrafo 3, ne informerà sia la Commissione sia l'Agenzia.
5. Ai fini dei termini indicati ai punti 66.A.25 e 66.A.30 e nell'appendice III dell'allegato III (parte 66) relativi alla verifica delle conoscenze di base, esperienza di base, formazione teorica e relativo esame, formazione pratica e relativa valutazione, esami per tipo e formazione sul posto di lavoro completati prima della data in cui il presente regolamento acquista validità, la durata si calcola a partire dalla data in cui il presente regolamento acquista validità.
6. L'Agenzia trasmette alla Commissione un parere che include proposte relative a un sistema semplice e proporzionato per il rilascio delle licenze al personale autorizzato a certificare addetto alla manutenzione di velivoli ELA1 nonché di aeromobili diversi da velivoli ed elicotteri.";

#### *Articolo 2*

L'allegato I (parte M) viene modificato conformemente all'allegato 1 al presente regolamento e viene aggiunto un nuovo allegato V (parte T) conformemente all'allegato 2 del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere da [1 anno dopo l'entrata in vigore].

Fatto a Bruxelles,

*Per la Commissione  
Il presidente*

## ALLEGATO 1

**L'allegato I (parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione viene modificato come segue::**

1. L'indice viene modificato come segue:  
  
[...]  
  
M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile  
  
[...]  
  
Appendice I: Contratto per la gestione del mantenimento della navigabilità  
  
[...]
2. In M.1, il paragrafo 4 viene sostituito come segue:
  4. per l'approvazione dei programmi di manutenzione:
    - (i) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione, o
    - (ii) se concordato con lo Stato membro di registrazione prima dell'approvazione del programma di manutenzione:
      - (a) l'autorità designata dallo Stato in cui l'operatore ha la sua sede principale di attività o è stabilito o residente, o
      - (b) l'autorità responsabile per la verifica di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità che gestisce il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, o con la quale il proprietario ha concluso un contratto limitato conformemente al punto M.A.201, lettera e), punto (ii).
3. In M.A.201, le lettere da e) a j) vengono modificate e viene aggiunta una nuova lettera k) come segue:
  - (e) Nel caso del trasporto aereo commerciale, l'operatore è responsabile del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile che gestisce e dovrà:
    1. garantire che non venga svolto alcun volo a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
    2. essere approvato, come parte del certificato dell'operatore aereo, come impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in conformità a M.A. capo G, per l'aeromobile impiegato; e
    3. essere approvato in conformità alla parte 145 o stipulare un contratto conformemente a M.A.708, lettera c), con tale impresa.
  - (f) Nel caso delle operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore complessi, l'operatore deve:
    1. garantire che non venga svolto alcun volo a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);

2. essere approvato come impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in conformità a M.A. capo G, per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile impiegato o stipulare un contratto redatto in forma scritta in conformità all'Appendice I, con tale organizzazione, e
  3. garantire che l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al punto (2) sia approvata conformemente alla parte 145 per la manutenzione dell'aeromobile e dei componenti necessari alla relativa installazione, o abbia stipulato un contratto conformemente al punto M.A.708, lettera c), con una tale organizzazione.
- (g) Nel caso delle operazioni commerciali diverse dal trasporto aereo commerciale con aeromobili a motore non complessi, l'operatore deve:
1. garantire che non venga svolto alcun volo a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a);
  2. essere approvato come impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, in conformità a M.A. capo G, per la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile impiegato o stipulare un contratto redatto in forma scritta in conformità all'Appendice I, con tale organizzazione, e
  3. garantire che l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al punto (2) sia approvata conformemente alla parte M, capo F, o parte 145 per la manutenzione dell'aeromobile e dei componenti necessari alla relativa installazione, o abbia stipulato un contratto conformemente al punto M.A.708, lettera c), con una tale organizzazione.
- (h) Al fine di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a), il proprietario di un aeromobile a motore complesso non soggetto alle lettere e) o f) deve assicurare che:
1. i compiti associati al mantenimento della navigabilità vengano svolti da un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità. Deve essere stipulato un contratto in forma scritta conformemente all'appendice I, e
  2. l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al punto (1) sia approvata conformemente alla parte 145 per la manutenzione dell'aeromobile e dei componenti necessari alla relativa installazione, o abbia stipulato un contratto conformemente al punto M.A.708, lettera c), con una tale organizzazione.
- (i) Al fine di adempiere alle responsabilità di cui alla lettera a), per gli aeromobili non soggetti alle lettere e), f), g) o h), il proprietario può affidare le mansioni relative al mantenimento della navigabilità a un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità. Deve essere stipulato un contratto in forma scritta conformemente all'appendice I.
- (j) Per gli aeromobili non soggetti alle lettere e), f), g) o h), il proprietario che decide di gestire il mantenimento della navigabilità degli aeromobili sotto la sua responsabilità, senza un contratto conformemente all'appendice I, può tuttavia

concludere un contratto limitato con un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità per lo sviluppo del programma di manutenzione e la sua approvazione conformemente al punto M.A.302. Questo contratto limitato trasferisce le responsabilità per lo sviluppo e l'approvazione del programma di manutenzione all'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità.

- (k) Il proprietario/l'operatore deve garantire che tutte le persone autorizzate dall'autorità competente abbiano accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per determinare il rispetto delle disposizioni della presente parte.
4. Al punto M.A.301, i paragrafi 2, 4 e 7 sono modificati come segue:
2. la correzione, conformemente ai dati indicati al punto M.A.304 e/o al punto M.A.401, a seconda dei casi, di eventuali difetti e guasti che possano pregiudicare il funzionamento sicuro, tenendo conto della lista degli equipaggiamenti minimi e dell'elenco delle deviazioni tollerate,
  4. l'analisi dell'efficacia del programma di manutenzione approvato in base a M.A.302, nel caso di aeromobili a motore complessi o adibiti al trasporto aereo commerciale;
  7. la determinazione di una politica di applicazione delle modifiche non obbligatorie e/o delle ispezioni, nel caso di aeromobili a motore complessi o adibiti al trasporto aereo commerciale;
5. Al punto M.A.302, la lettera c), punto (ii), viene modificata come segue:
- (ii) L'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non ricorre alla procedura d'approvazione indiretta se non è soggetta alla supervisione dello Stato membro di registrazione, a meno che non sia posto in essere un accordo conforme al disposto del punto M.1, paragrafo 4, ii), che trasferisca la responsabilità dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile all'autorità competente responsabile dell'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità.
6. Al punto M.A.302, la lettera f) viene modificata come segue:
- (f) Per gli aeromobili a motore complessi, quando il programma di manutenzione è basato su una logica di gruppo o su un controllo delle condizioni dell'aeromobile, il programma di manutenzione include un programma di affidabilità.
7. Al punto M.A.305, la lettera b), punto 2, viene modificata come segue:
2. dal quaderno tecnico dell'aeromobile, ove prescritto al punto M.A.306.
8. Al punto M.A.306, il titolo viene modificato come segue:
- M.A.306 Quaderno tecnico di bordo dell'aeromobile

9. Al punto M.A.306, la lettera a) viene modificata come segue:
- (a) Per le operazioni commerciali, oltre ai requisiti del M.A.305, per ciascun aeromobile l'operatore dovrà utilizzare un quaderno tecnico di bordo contenente le seguenti informazioni:  
(...)
10. Al punto M.A.403, le lettere b) e c) vengono modificate come segue:
- (b) Soltanto il personale autorizzato a certificare, in conformità ai punti M.A.801, lettera b), paragrafo 1, M.A.801, lettera b), paragrafo 2, M.A.801, lettera c), M.A.801, lettera d) o all'allegato II (parte 145) può decidere, con il supporto dei dati di manutenzione M.A.401, se un difetto dell'aeromobile possa pregiudicare seriamente la sicurezza del volo e di conseguenza può definire quando e quale operazione di rettifica debba essere intrapresa prima del volo successivo e quale rettifica possa essere posticipata. Quanto sopra non si applica comunque nel caso in cui il pilota o il personale autorizzato a certificare utilizzi la lista degli equipaggiamenti minimi.
  - (c) Qualsiasi difetto dell'aeromobile che non metta seriamente a rischio la sicurezza del volo, una volta identificato, deve essere rettificato al più presto, dopo il primo riconoscimento del difetto ed entro i limiti specificati nei dati di manutenzione o nella MEL.
11. Al punto M.A.504, la lettera b) viene modificata come segue:
- (b) I componenti inutilizzabili devono essere identificati e conservati in un luogo sicuro sotto il controllo dell'impresa di manutenzione autorizzata, fino al momento di una successiva decisione relativa allo stato di ciascuno di essi. Tuttavia, nel caso degli aeromobili non adibiti al trasporto aereo commerciale diversi dagli aeromobili a motore complessi, la persona o l'impresa che ha dichiarato i componenti inutilizzabili può trasferirne la custodia, dopo averli identificati come inutilizzabili, al proprietario dell'aeromobile, purché il trasferimento figuri nel quaderno dell'aeromobile o del motore o del componente.
12. Il punto M.A.601 viene modificato come segue:
- Il presente capo stabilisce i requisiti che un'impresa deve soddisfare per essere abilitata al rilascio o al rinnovo dell'approvazione per la manutenzione di un aeromobile e dei componenti.
13. Al punto M.A.706, la lettera k) viene modificata come segue:
- (k) In caso di aeromobili a motore complessi o adibiti al trasporto aereo commerciale, l'impresa deve determinare e verificare la competenza del personale incaricato di svolgere attività di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità, revisione dell'aeronavigabilità e/o audit di qualità, in base a una procedura e in conformità agli standard concordati con l'autorità competente;

14. Al punto M.A.708, la lettera c) viene modificata come segue e viene aggiunta una nuova lettera d):

- (c) Nel caso di aeromobili a motore complessi e operazioni commerciali, se l'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità non dispone di un'adeguata approvazione conforme alla parte 145 o parte M.A., capo F, l'impresa dovrà stipulare un contratto di manutenzione scritto con un'organizzazione o un terzo operatore approvati ai sensi della parte 145 o parte M.A., capo F, con i dettagli delle funzioni specificate in M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5, e M.A.301-6, assicurando che tutte le operazioni di manutenzione siano condotte in via definitiva da un'impresa di manutenzione approvata secondo le prescrizioni della parte 145 o parte M.A., capo F, e definendo il supporto delle funzioni di qualità specificate in M.A.712, lettera b).
- (d) In deroga alla lettera c), il contratto può assumere la forma di un singolo ordine di lavoro rivolto all'impresa di manutenzione conforme alla parte 145 o parte M.A., capo F, nel caso:
  1. di un aeromobile richiedente una manutenzione di linea non prevista,
  2. della manutenzione dei componenti, inclusi i motori.

15. Al punto M.A.801, le lettere c) e d) vengono modificate come segue:

- (c) In deroga al punto M.A.801, lettera b), paragrafo 2, per gli aeromobili ELA1 non adibiti alle operazioni commerciali, gli interventi di manutenzione complessi elencati all'appendice VII possono essere effettuati dal personale autorizzato alla certificazione di cui al punto M.A.801, lettera b), paragrafo 2.
- (d) In deroga al punto M.A.801, lettera b), nei casi non prevedibili, qualora un aeromobile si trovi in uno scalo non servito da un'impresa di manutenzione debitamente autorizzata ai sensi del presente allegato o dell'allegato II (parte 145) e da adeguato personale autorizzato a certificare, il proprietario può autorizzare qualsiasi persona con un'esperienza di manutenzione adeguata non inferiore a 3 anni e in possesso di adeguate qualifiche, a effettuare interventi di manutenzione in conformità degli standard fissati nel capo D del presente allegato e a riammettere l'aeromobile in servizio. In questo caso il proprietario deve:
  1. ottenere e custodire nei registri dell'aeromobile informazioni dettagliate di tutti gli interventi effettuati e delle qualifiche possedute dalla persona che ha emesso il certificato; e
  2. assicurare che la manutenzione sia ricontrollata e autorizzata da una persona debitamente autorizzata di cui al punto M.A.801, lettera b), o da un'impresa approvata in conformità alla sezione A, capo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145) quanto prima possibile e in ogni caso entro 7 giorni; e
  3. darne notifica all'impresa responsabile della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, se incaricata ai sensi del punto M.A.201, lettera i), o all'autorità competente in assenza di un contratto stipulato con detta impresa, entro sette giorni dal rilascio dell'autorizzazione a certificare.

16. Al punto M.A.803, la lettera b) viene modificata come segue:
- (b) In caso di aeromobili a motore non complessi con MTOM uguale o inferiore a 2 730 kg, alianti, alianti a motore o palloni non utilizzati in operazioni commerciali, il pilota-proprietario può rilasciare il certificato di riammissione in servizio a seguito degli interventi di manutenzione limitata elencati nell'appendice VIII.
17. Al punto M.A.901, la lettera g) viene modificata come segue:
- (g) In deroga ai punti M.A.901, lettera e) e M.A.901, lettera i), paragrafo 2, per gli aeromobili ELA1 non utilizzati in operazioni commerciali, il certificato di revisione della navigabilità può anche essere emesso dall'autorità competente su valutazione soddisfacente, basata su una raccomandazione fatta dal personale di certificazione formalmente approvato dall'autorità competente e che soddisfi le disposizioni dell'allegato III (parte 66) e i requisiti stabiliti al punto M.A.707(a)2(a), inviati insieme alla richiesta dal proprietario o dall'operatore. Questa raccomandazione deve basarsi su una revisione della navigabilità svolta conformemente al punto M.A.710 e non deve essere emessa per più di due anni consecutivi;
18. Al punto M.B.105, la lettera a) viene modificata come segue:
- (a) Allo scopo di contribuire al miglioramento della sicurezza aerea, le autorità competenti devono prendere parte allo scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie in conformità all'articolo 15 del regolamento di base.

19. L'appendice I viene modificata come segue:

Appendice I: Contratto per la gestione del mantenimento della navigabilità

1. Quando un proprietario stipula un contratto conformemente al punto M.A.201 con un'impresa di gestione dell'aeronavigabilità approvata secondo la parte M capo G (CAMO) per lo svolgimento di compiti di gestione della navigabilità, su richiesta dell'autorità competente, copia del contratto deve essere inviata dal proprietario all'autorità competente dello Stato membro, una volta che sia stato sottoscritto da entrambe le parti.
2. Il contratto dovrà essere stipulato prendendo in considerazione i requisiti contenuti nella parte M e definirà gli obblighi dei firmatari relativamente all'aeronavigabilità dell'aeromobile.
3. Il contratto dovrà almeno contenere:
  - la registrazione dell'aeromobile,
  - il tipo dell'aeromobile,
  - il numero di serie dell'aeromobile,
  - il nome del proprietario o del locatario registrato, o i dati identificativi della compagnia incluso il recapito,
  - i dettagli della CAMO incluso il recapito,
  - il tipo di operazione

4. Il contratto dovrà contenere la seguente dichiarazione:

"Il proprietario affida alla CAMO la gestione del mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, l'elaborazione di un programma di manutenzione che sarà approvato dall'autorità competente come stabilito al punto M.1 e l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile secondo detto programma di manutenzione.

In base al presente accordo, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dal contratto.

Il proprietario dichiara che, alla luce delle sue conoscenze, tutte le informazioni fornite alla CAMO per il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione della CAMO.

In caso di non conformità da parte di uno qualsiasi dei due firmatari, il presente contratto diviene nullo. In tal caso, il proprietario avrà la piena responsabilità di ogni intervento relativo al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile e sarà tenuto a informare, entro il termine di due settimane, le autorità competenti dello Stato membro di registrazione."

5. Quando un proprietario stipula un contratto con una CAMO in conformità a M.A.201, l'impegno delle parti dovrà essere così ripartito:

5.1. Obblighi della CAMO:

1. il tipo di aeromobile deve rientrare nell'oggetto dell'approvazione;
2. deve rispettare le condizioni di conformità relative al mantenimento della navigabilità dell'aeromobile, qui di seguito riportate:
  - a) elaborare un programma di manutenzione per l'aeromobile, inclusi eventuali programmi di affidabilità, ove applicabile;
  - b) dichiarare i compiti di manutenzione (nel programma di manutenzione) che possono essere svolti dal pilota proprietario conformemente al punto M.A.803, lettera c);
  - c) occuparsi dell'approvazione del programma di manutenzione dell'aeromobile;
  - d) consegnare un copia approvata del programma di manutenzione al proprietario;
  - e) predisporre un'ispezione ponte con il precedente programma di manutenzione dell'aeromobile;
  - f) organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un'impresa approvata;
  - g) garantire l'applicazione di tutte le direttive vigenti in materia di navigabilità;
  - h) garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata, le revisioni della navigabilità o

riferiti dal proprietario da parte di un'impresa di manutenzione approvata;

- i) coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle direttive di navigabilità, la sostituzione delle parti a vita limitata e garantire le condizioni necessarie all'ispezione dei componenti;
  - j) informare il proprietario ogni volta che l'aeromobile viene inviato a un'impresa approvata per la manutenzione;
  - k) gestire tutta la documentazione tecnica;
  - l) archiviare tutti i registri tecnici;
3. predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi modifica all'aeromobile ai sensi dell'allegato I (parte 21) al regolamento (UE) n. 748/2012, prima dell'integrazione di detta modifica;
  4. predisporre l'approvazione relativa a qualsiasi riparazione dell'aeromobile ai sensi dell'allegato I (parte 21) al regolamento (UE) n. 748/2012, prima della sua esecuzione;
  5. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ogni qual volta il proprietario ometta di presentare l'aeromobile all'impresa di manutenzione, come richiesto dall'impresa approvata;
  6. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente contratto non venga rispettato;
  7. assicurare che la revisione della navigabilità dell'aeromobile venga svolta in caso di necessità e assicurare che venga emesso il certificato di revisione della navigabilità o che venga inviata una raccomandazione all'autorità competente dello Stato membro di registrazione;
  8. inviare entro 10 giorni una copia di ogni certificato di revisione della navigabilità rilasciato o prorogato all'autorità competente dello Stato membro di registrazione;
  9. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;
  10. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente contratto venga denunciato da una delle due parti.
- 5.2. Obblighi del proprietario:
1. avere una conoscenza generale del programma di manutenzione approvato;
  2. avere una conoscenza generale del presente allegato (parte M);
  3. affidare l'aeromobile all'impresa di manutenzione approvata in base agli accordi definiti con la CAMO, al momento stabilito secondo la richiesta della CAMO;
  4. non modificare l'aeromobile senza previa consultazione della CAMO;
  5. informare la CAMO circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all'insaputa e senza il controllo della CAMO;

6. notificare alla CAMO, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;
7. informare l'autorità competente dello Stato membro di registrazione qualora il presente contratto sia denunciato da una delle due parti;
8. informare la CAMO e l'autorità competente dello Stato membro di registrazione della vendita dell'aeromobile;
9. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;
10. informare la CAMO regolarmente circa le ore di volo dell'aeromobile e qualsiasi altro dato di utilizzo, come concordato con la CAMO;
11. inserire il certificato di riammissione in servizio nel quaderno come stabilito al punto M.A.803, lettera d), quando viene svolta la manutenzione da parte del pilota proprietario senza superare i limiti degli interventi di manutenzione come dichiarato nel programma di manutenzione come stabilito al punto M.A.803, lettera c);
12. informare la CAMO entro 30 giorni dopo il completamento di qualsiasi intervento di manutenzione da parte del pilota proprietario in conformità al punto M.A.305, lettera a).

20. L'appendice VI, pagina 1, viene modificata come segue:

## Appendice VI

Approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità  
di cui all'allegato I (parte M) capo G

[STATO MEMBRO\*]

Membro dell'Unione europea \*\*

### **CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ**

Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO \*].MG.XXXX (rif. AOC XX.XXXX)

In conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, attualmente in vigore, e nei limiti delle condizioni specificate in prosieguo, con il presente documento l'[AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO \*] certifica che la

[NOME DELL'IMPRESA E INDIRIZZO]

L'impresa approvata di gestione del mantenimento della navigabilità conformemente alla sezione A, capo G dell'allegato I (parte M) del regolamento (CE) n. 2042/2003, è tenuta a gestire il mantenimento della navigabilità degli aeromobili elencati nel prospetto di approvazione allegato e, quando previsto, a emettere raccomandazioni e certificati di revisione della navigabilità in seguito a una revisione della navigabilità come specificato in M.A.710 dell'allegato I (parte M) e, quando previsto, a emettere permessi di volo come specificato al punto M.A.711, lettera c), dell'allegato I (parte M) dello stesso regolamento.

#### CONDIZIONI

1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nell'estensione della sezione dedicata all'approvazione del manuale di gestione del mantenimento della navigabilità approvato ai sensi della sezione A, capo G, dell'allegato I (parte M) al regolamento (CE) n. 2042/2003.
2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure delineate nel manuale dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità come specificato all'allegato I (parte M) e, ove applicabile, all'allegato V (parte T) al regolamento (CE) n. 2042/2003.
3. La presente approvazione rimane valida se l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità rimane conforme a quanto previsto nell'allegato I (parte M) e, ove applicabile, allegato V (parte T) al regolamento (CE) n. 2042/2003.
4. Nel caso in cui l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità faccia uso, nell'ambito del proprio sistema di qualità, del servizio di una o varie organizzazioni, la presente approvazione rimane valida a condizione che tale/i organizzazione/i soddisfi gli obblighi contrattuali applicabili.
5. A condizione che sia conforme alle condizioni da 1 a 4 di cui sopra, la presente approvazione dovrà rimanere valida per una durata illimitata fino a quando essa non sia stata ceduta, sostituita, sospesa o revocata.

Se il presente modulo viene utilizzato anche per gli operatori del trasporto aereo commerciale, deve essere aggiunto il numero del certificato di operatore aereo (COA) al riferimento, in aggiunta al numero standard, e la condizione 5 deve essere sostituita dalle seguenti condizioni supplementari:

6. Questa approvazione non costituisce un'autorizzazione all'impiego dei tipi di aeromobili di cui al paragrafo 1. L'autorizzazione all'impiego dell'aeromobile è contenuta nel COA.

7. La cessazione, la sospensione o la revoca del COA rende automaticamente nulla la presente approvazione in merito alle registrazioni dell'aeromobile specificate nel COA, salvo diversa specifica da parte dell'autorità competente.

8. Subordinatamente all'osservazione delle condizioni esposte in precedenza, la presente approvazione avrà validità per una durata illimitata fino a quando essa non sia stata ceduta, sostituita, sospesa o revocata.

Data di emissione: .....

Firma: .....

Data della revisione: ..... Revisione n.: .....

Per l'autorità competente: [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO \*]

Pagina ... di ...

(...)

ESA Modulo 14 Versione 4

## ALLEGATO 2

1. L'allegato V (parte T) al regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione viene modificato come segue:

### **Allegato V**

#### **PARTE T**

##### Contenuti

##### T.1 Autorità competente

##### Sezione A — Requisiti tecnici

##### Capo A — PREMESSA

##### T.A.101 Campo di applicazione

##### Capo B — REQUISITI

##### T.A.201 Requisiti comuni

##### T.A.205 Requisiti aggiuntivi

##### Capo C — PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

##### T.A.301 Contenuti del programma di manutenzione

##### Capo D (Riservato)

##### Capo E —IMPRESA DI MANUTENZIONE

##### T.A.501 Impresa di manutenzione

##### Capo G – REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G

##### T.A.701 Campo di applicazione

##### T.A.704 Descrizione della gestione del mantenimento della navigabilità

##### T.A.706 Requisiti per il personale

##### T.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità

##### T.A. 709 Documentazione

##### T.A.711 Privilegi

##### T.A.712 Sistema di qualità

##### T.A.714 Conservazione della documentazione

##### T.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione

##### T.A.716 Non conformità

##### Sezione B — Procedure per le autorità competenti

## Capo A — PREMESSA

T.B.101 Campo di applicazione

T.B.102 Autorità competente

T.B.104 Conservazione della documentazione

## Capo B — RESPONSABILITÀ

T.B.201 Responsabilità

T.B.202 Non conformità

## Capo G – REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE IMPRESE DI GESTIONE DEL MANTENIMENTO DELLA NAVIGABILITÀ APPROVATE AI SENSI DELL'ALLEGATO I (PARTE M) CAPO G

T.B.704 Sorveglianza continua

T.B.705 Non conformità

## APPENDICI

Appendice I alla parte T — Contratto per la gestione del mantenimento della navigabilità

### **T.1 Autorità competente**

Ai fini della presente parte, l'autorità competente deve essere:

1. Per gli aeromobili di cui all'articolo 1, par. 2, lettera a), l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore ha la sede principale delle attività.
2. Per gli aeromobili di cui all'articolo 1, par. 2, lettera b), l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'operatore è residente o stabilito.
3. Per la supervisione di un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, come specificato in T.A., capo G:
  - (i) l'autorità designata dallo Stato membro in cui l'impresa ha la sede principale delle attività, o
  - (ii) l'Agenzia, se l'impresa è situata in un paese terzo.

## **SEZIONE A — REQUISITI TECNICI**

### **Capo A — Premessa**

#### **T.A.101 Campo di applicazione**

Questa sezione stabilisce i requisiti per garantire che il mantenimento della navigabilità sia conforme ai requisiti essenziali dell'allegato IV al regolamento (CE) n. 216/2008.

Specifica inoltre le condizioni che devono essere soddisfatte dalle persone e dalle organizzazioni responsabili per la gestione del mantenimento della navigabilità e manutenzione.

## Capo B — Requisiti

### T.A.201 Requisiti comuni

1. L'operatore è responsabile per la navigabilità dell'aeromobile e deve garantire che l'aeromobile non venga utilizzato a meno che:
  - (a) abbia un certificato di omologazione rilasciato o validato dall'Agenzia;
  - (b) sia in condizioni di navigabilità;
  - (c) possieda un certificato valido di navigabilità rilasciato conformemente all'allegato 8 ICAO;
  - (d) la manutenzione dell'aeromobile sia eseguita secondo un programma di manutenzione che deve soddisfare i requisiti del capo C.
  - (e) qualsiasi difetto o danno che possa influenzare l'utilizzo in sicurezza dell'aeromobile sia rettificato a uno standard accettabile dallo Stato di registrazione;
  - (f) l'aeromobile soddisfi:
    - (i) le direttive di navigabilità o i requisiti per il mantenimento della navigabilità applicabili rilasciati o adottati dallo Stato di registrazione; e
    - (ii) tutte le informazioni di sicurezza obbligatorie applicabili rilasciate dall'Agenzia, incluse le direttive di navigabilità;
  - (g) venga rilasciato all'aeromobile un certificato di riammissione in servizio a seguito della manutenzione da parte del personale e delle imprese qualificate conformemente ai requisiti dello Stato di registrazione. Il certificato di riammissione in servizio firmato deve contenere, in particolare, i dettagli fondamentali dell'intervento di manutenzione eseguito.
2. L'aeromobile deve essere ispezionato tramite ispezione pre-volo. Tutte le modifiche e le riparazioni devono essere conformi ai requisiti di navigabilità stabiliti dallo Stato di registrazione.
3. I seguenti dati relativi all'aeromobile devono essere mantenuti fino a quando le informazioni contenute vengono sostituite da nuove informazioni equivalenti in ambito e dettagli ma per non meno di 24 mesi:
  - (a) il tempo totale di servizio (ore, cicli e data, secondo i casi) dell'aeromobile e di tutti i suoi componenti a vita limitata;
  - (b) stato attuale di conformità ai requisiti del punto T.A.201 (1)(f);
  - (c) stato attuale di conformità al programma di manutenzione;
  - (d) stato attuale delle modifiche e riparazioni insieme ai dettagli rilevanti e ai dati necessari per dimostrare che esse soddisfano i requisiti stabiliti dallo Stato di registrazione.

### T.A.205 Requisiti aggiuntivi per gli aeromobili utilizzati in operazioni commerciali e utilizzo di aeromobili a motore complessi

1. L'operatore deve assicurare che le attività specificate al punto T.A.201 siano controllate da un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità approvata

conformemente alla parte M, capo G, per il tipo di aeromobile e conforme ai requisiti aggiuntivi di T.A., capo G. A tal fine, se un operatore dispone di un'adeguata approvazione come impresa di gestione del mantenimento della navigabilità, deve essere stipulato con tale impresa un contratto conformemente all'appendice I della presente parte.

2. L'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al punto 1 deve garantire che la manutenzione e la riammissione dell'aeromobile siano svolte da un'impresa di manutenzione che soddisfi i requisiti del capo E. A tal fine, se l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità non soddisfa i requisiti del capo E, deve stabilire un contratto con tale organizzazione.

## **Capo C — Programma di manutenzione**

### **T.A.301 Programma di manutenzione**

1. L'operatore è responsabile per lo sviluppo e la modifica del programma di manutenzione e la sua conformità ai requisiti dello Stato di registrazione.
2. Il programma di manutenzione deve basarsi sulle informazioni relative al programma di manutenzione rese disponibili dall'impresa responsabile per la progettazione del tipo.
3. Il programma di manutenzione deve contenere gli interventi di manutenzione e gli intervalli per lo svolgimento di tali interventi, tenendo conto dell'utilizzo previsto dell'aeromobile. In particolare, il programma di manutenzione deve identificare gli interventi e gli intervalli che sono stati specificati come obbligatori nelle istruzioni per il mantenimento della navigabilità.

## **Capo D (Riservato)**

## **Capo E — Impresa di manutenzione**

### **T.A.501 Impresa di manutenzione**

L'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità deve garantire che l'impresa di manutenzione soddisfi i seguenti requisiti:

- (a) L'impresa possieda un'approvazione dell'impresa di manutenzione rilasciata o accettabile dallo Stato di registrazione.
- (b) Il campo di applicazione dell'approvazione dell'impresa includa le capacità adeguate dell'aeromobile e dei componenti.
- (c) L'impresa abbia stabilito un sistema di segnalazione degli eventi che assicuri che qualsiasi condizione identificata di un aeromobile o componente che metta in pericolo la sicurezza del volo venga segnalata all'operatore, l'autorità competente dell'operatore, l'organizzazione responsabile per la progettazione del tipo o dei progetti integrativi e l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità.
- (d) L'impresa abbia stabilito un manuale dell'organizzazione che fornisca una descrizione di tutte le procedure dell'organizzazione.

## **Capo G — Requisiti aggiuntivi per le imprese di gestione del mantenimento della navigabilità approvate ai sensi dell'allegato I (parte M), capo G**

### **T.A.701 Campo di applicazione**

La presente parte stabilisce i requisiti che devono essere soddisfatti in aggiunta ai requisiti della parte M, capo G da un'organizzazione approvata conformemente alla parte M, capo G, per controllare gli interventi specificati al punto T.A.201.

### **T.A.704 Descrizione della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità**

In aggiunta ai requisiti del punto M.A.704, lettera a), la descrizione deve contenere le procedure specificando come l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità assicura la conformità alla parte T.

### **T.A.706 Requisiti per il personale**

In aggiunta ai requisiti del punto M.A.706, lettera g), M.A.706, lettere c) e d), il personale deve avere un'adeguata conoscenza dei regolamenti dei paesi terzi applicabili.

### **T.A.708 Gestione del mantenimento della navigabilità**

1. In deroga al punto M.A.708, per gli aeromobili gestiti sotto i requisiti della parte T l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità deve:
  - (a) assicurare che l'aeromobile sia affidato a un'impresa di manutenzione quando necessario;
  - (b) assicurare che gli interventi di manutenzione siano svolti conformemente al programma di manutenzione;
  - (c) assicurare l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui al punto T.A.201 (1)(f);
  - (d) assicurare che tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o segnalati siano corretti dall'organizzazione di manutenzione conformemente ai dati di manutenzione accettabili dallo Stato di immatricolazione;
  - (e) coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui al punto T.A.201 (1)(f), la sostituzione delle parti a vita limitata e le ispezioni dei componenti per assicurare che il lavoro venga svolto correttamente;
  - (f) gestire e archiviare la documentazione relativa al mantenimento della navigabilità richiesta dal punto T.A.201 (4);
  - (g) assicurare che le modifiche e le riparazioni siano approvate conformemente ai requisiti dello Stato di immatricolazione.
2. Nel caso in cui un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità sia stata incaricata da un operatore a svolgere gli interventi specificati al punto 1, deve essere

stipulato un contratto conformemente all'appendice I tra l'operatore e l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità.

#### **T.A.709 Documentazione**

In deroga al punto M.A.709, lettere a) e b), per ciascun aeromobile gestito secondo i requisiti della parte T, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità deve possedere e utilizzare dei dati di manutenzione applicabili accettabili per lo Stato di immatricolazione. Questi dati possono essere forniti dall'operatore, che deve essere indicato nel contratto di cui al punto T.A.205 (1). In tale caso, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità deve soltanto mantenere tali dati per la durata del contratto, eccetto se richiesto dal punto T.A.714.

#### **T.A.711 Privilegi**

Un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità approvata conformemente alla parte M, capo G, può svolgere gli interventi specificati al punto T.A.708 sempre che l'impresa abbia stabilito delle procedure, approvate dall'autorità competente, per assicurare la conformità alla parte T.

#### **T.A.712 Sistema di qualità**

1. In aggiunta ai requisiti del punto M.A.712, l'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità deve garantire che il sistema di qualità monitori che tutte le attività di cui al presente capo vengano svolte conformemente alle procedure approvate.
2. Un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità ai sensi del presente capo non è idonea per l'utilizzo delle disposizioni del punto M.A.712, lettera f).

#### **T.A.714 Conservazione della documentazione**

In aggiunta ai requisiti del punto M.A.714, lettera a), l'impresa deve conservare la documentazione richiesta dal punto T.A.201 (4).

#### **T.A.715 Mantenimento della validità dell'approvazione**

In aggiunta alle condizioni del punto M.A.715, lettera a), per un'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità ai sensi del presente capo, l'approvazione rimane valida a condizione che:

- (a) l'impresa sia conforme ai requisiti applicabili della parte T; e
- (b) l'impresa garantisca che tutte le persone autorizzate dall'autorità competente abbiano accesso a tutte le sue strutture, aeromobili o documenti relativi alle sue attività, comprese le attività subappaltate, per determinare il rispetto delle disposizioni della presente parte.

#### **T.A.716 Non conformità**

1. A seguito del ricevimento di non conformità in base al punto T.B.705, l'approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità deve definire un piano di

azioni correttive e intraprendere azioni correttive in modo soddisfacente per l'autorità competente entro un periodo concordato con detta autorità.

## **SEZIONE B — PROCEDURE AGGIUNTIVE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI**

### **Capo A — Premessa**

#### **T.B.101 Campo di applicazione**

La presente sezione stabilisce i requisiti amministrativi che devono essere soddisfatti dall'autorità competente responsabile per l'applicazione e il controllo dell'attuazione della sezione A della presente parte T.

#### **T.B.102 Autorità competente**

1. Generalità  
Uno Stato membro deve nominare un'autorità competente con le responsabilità di cui al punto T.1. Tale autorità competente deve stabilire delle procedure documentate e una struttura organizzativa.
2. Risorse  
Il numero del personale deve essere adeguato a svolgere i requisiti come descritto nella presente sezione.
3. Qualifica e formazione  
Tutto il personale coinvolto nelle attività di cui alla parte T deve soddisfare il requisito del punto M.B.102, lettera c).
4. Procedure  
L'autorità competente deve stabilire le procedure che indichino come verrà ottenuta la conformità alla presente parte.

#### **T.B.104 Conservazione della documentazione**

1. Si applicano i requisiti del punto M.B.104, lettere a), b), c) e e) ai sensi della presente parte.
2. La documentazione minima per la supervisione di ciascun aeromobile include almeno una copia di:
  - a) del certificato di navigabilità dell'aeromobile,
  - b) tutta la corrispondenza attinente in relazione all'aeromobile,
  - c) dettagli di deroghe e interventi di controllo dell'attuazione.
3. Tutta la documentazione specificata al punto T.B.104 deve essere resa disponibile, su richiesta, a un altro Stato membro, all'Agenzia o allo Stato di immatricolazione.

#### **T.B.105 Scambio reciproco di informazioni**

I requisiti del punto M.B.105 sono applicabili a questa parte.

### **Capo B — Responsabilità**

### **T.B.201 Responsabilità**

Le autorità competenti come specificato al punto T.1 sono responsabili per la condotta di ispezioni e investigazioni, inclusi i controlli dell'aeromobile, al fine di verificare la conformità ai requisiti della presente parte.

### **T.B.202 Non conformità**

1. Una non conformità di livello 1 è una non conformità significativa ai requisiti della parte T che diminuisce gli standard di sicurezza e mette in serio pericolo la sicurezza del volo.
2. Una non conformità di livello 2 è una non conformità ai requisiti della parte T che potrebbe diminuire gli standard di sicurezza e potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del volo.
3. Nel caso in cui venga riscontrata una non conformità durante le ispezioni, investigazioni, controlli dell'aeromobile o altri mezzi, l'autorità competente deve:
  - a) adottare i provvedimenti necessari, quali la messa a terra dell'aeromobile, al fine di prevenire che la non conformità continui,
  - b) richiedere delle azioni correttive adeguate alla natura della non conformità.
4. Per non conformità di livello 1, l'autorità competente deve richiedere delle azioni correttive adeguate che devono essere attuate prima del volo successivo e notificare lo Stato di immatricolazione.

## **Capo G — Requisiti aggiuntivi per le imprese di gestione del mantenimento della navigabilità approvate ai sensi dell'allegato I (parte M), capo G**

### **T.B.702 Approvazione iniziale**

In aggiunta ai requisiti del punto M.B.702, se il manuale dell'impresa per la gestione del mantenimento della navigabilità contiene procedure per gestire il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile di cui all'articolo 1, par. 2, l'autorità competente deve stabilire che tali procedure siano conformi alla parte T e deve verificare che l'impresa sia conforme ai requisiti della parte T.

### **T.B.704 Sorveglianza continua**

In aggiunta ai requisiti del punto M.B.704, in ciascun periodo di 24 mesi deve essere controllato un campione significativo di aeromobili di cui all'articolo 1, par. 2 gestito da un'impresa approvata di cui alla parte M, capo G.

### **T.B.705 Non conformità**

In aggiunta ai requisiti del punto M.B.705, per le imprese che gestiscono il mantenimento della navigabilità degli aeromobili di cui all'articolo 1, par. 2, l'autorità competente deve

anche intervenire quando durante gli audit, ispezioni a terra o con altri mezzi, sia rilevata la non conformità ai requisiti della parte T.

### **Appendice I alla parte T: Contratto per la gestione del mantenimento della navigabilità**

1. Il contratto deve essere formulato tenendo conto dei requisiti della parte T e quelli imposti dallo Stato di immatricolazione.
2. Il contratto deve contenere almeno:
  - l'immatricolazione dell'aeromobile e lo Stato di immatricolazione;
  - il produttore dell'aeromobile/il tipo/il modello;
  - il numero di serie dell'aeromobile;
  - i recapiti del gestore dell'aeromobile;
  - il tipo di operazione;
  - il nome, l'indirizzo e il riferimento dell'approvazione dell'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità;
  - il regolamento dello Stato di immatricolazione applicabile all'aeromobile.

3. Il contratto dovrà contenere la seguente dichiarazione:

L'operatore è responsabile per assicurare che l'aeromobile possieda un programma di manutenzione accettabile per lo Stato di immatricolazione.

L'operatore affida all'impresa di gestione del mantenimento della navigabilità (CAMO) approvata lo svolgimento degli interventi di gestione del mantenimento della navigabilità di cui al punto T.A.708, inclusa l'organizzazione della manutenzione dell'aeromobile secondo il suddetto programma di manutenzione in un'impresa di manutenzione.

In base al presente accordo, entrambi i firmatari si assumono i relativi obblighi previsti dal contratto.

Il proprietario dichiara che, alla luce delle sue conoscenze, tutte le informazioni fornite alla CAMO approvata per il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile sono e saranno corrette, e che l'aeromobile non subirà modifiche se non previa autorizzazione della CAMO approvata.

In caso di non conformità da parte di uno qualsiasi dei due firmatari, il presente contratto diviene nullo. In tale caso, l'operatore mantiene la piena responsabilità per ogni attività legata al mantenimento della navigabilità degli aeromobili e informa l'autorità competente entro due settimane.

4. Gli obblighi di ciascuna parte sono ripartiti come segue:

#### 4.1. Obblighi della CAMO incaricata:

1. il tipo di aeromobile deve rientrare nell'oggetto dell'approvazione;
2. deve rispettare le condizioni riportate di seguito per il mantenimento della navigabilità dell'aeromobile:
  - (a) organizzare tutti gli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti da un'impresa di manutenzione;

- (b) organizzare l'applicazione di tutte le informazioni obbligatorie di cui al punto T.A.201 (1)(f);
  - (c) garantire la correzione di tutti i difetti rilevati durante la manutenzione programmata o segnalate dal proprietario da parte di un'impresa di manutenzione;
  - (d) coordinare la manutenzione programmata, l'applicazione delle informazioni obbligatorie di cui al punto T.A.201 (1)(f), la sostituzione delle parti a vita limitata e i requisiti relativi all'ispezione dei componenti;
  - (e) informare il proprietario ogni volta che l'aeromobile venga affidato a un'impresa di manutenzione;
  - (f) gestire tutta la documentazione tecnica;
  - (g) archiviare tutti i registri tecnici;
3. organizzare l'approvazione di tutte le modifiche e riparazioni dell'aeromobile conformemente ai requisiti dello Stato di immatricolazione;
  4. informare l'autorità competente dell'operatore se l'aeromobile non viene presentato all'impresa di manutenzione dall'operatore come richiesto dalla CAMO;
  5. informare sia l'autorità competente dell'operatore che l'autorità competente della CAMO nel caso in cui il presente contratto non venga rispettato;
  6. riferire tutti gli eventi in conformità ai regolamenti vigenti;
  7. informare l'autorità competente della CAMO nel caso in cui il presente contratto venga denunciato da una delle due parti.

#### 4.2. Obblighi dell'operatore:

1. possedere una conoscenza generale del presente allegato (parte T);
2. fornire il programma di manutenzione alla CAMO;
3. affidare l'aeromobile all'impresa di manutenzione in base agli accordi definiti con la CAMO, al momento stabilito dalla CAMO;
4. non modificare l'aeromobile senza previa consultazione della CAMO;
5. informare la CAMO circa gli interventi di manutenzione straordinaria eseguiti all'insaputa e senza il controllo della CAMO;
6. notificare alla CAMO, mediante iscrizione sul quaderno, tutti i difetti riscontrati durante gli interventi;
7. informare l'autorità competente dell'operatore nel caso in cui il presente contratto venga denunciato da una delle due parti;
8. informare l'autorità competente dell'operatore e la CAMO nel caso in cui l'aeromobile venga venduto;
9. informare la CAMO regolarmente circa le ore di volo dell'aeromobile e qualsiasi altro dato di utilizzo, come concordato con la CAMO.